



Con i nuovi parametri fissati dal legislatore indennizzi tagliati del cinquanta per cento

DI FILIPPO MARTINI

Dopo l'entrata in vigore del Dpr attuativo dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni, il cui testo è stato approvato il 3 agosto 2011 al Consiglio dei ministri, la vittima di un incidente stradale si troverà nella situazione in cui la realizzazione del pieno ristoro del danno subito dovrà fare i conti con una realtà profondamente mutata sul piano sostanziale e procedurale.

Il risarcimento del danno da sinistro stradale - L'impatto che il decreto avrà sull'ordinamento e sull'istituto del risarcimento del danno da sinistro stradale sarà sicuramente rilevante, sia per quello che disporrà in termini disciplinari, sia, forse meno previsto nelle valutazioni del legislatore, per la rivoluzione culturale e giuridica che potrebbe determinare nelle elaborazioni giurisprudenziali sino a oggi note.

Dopo tanti anni di controversie giurisprudenziali basate sulla natura e sulla portata dei danni risarcibili nel nostro sistema allorquando venga compromessa la integralità del bene salute, la giurisprudenza aveva infine raggiunto - in modo condiviso o meno dalla integralità della dottrina - un punto che molta parte degli studiosi ritenevano di equilibrio, sia dal punto di vista istituzionale (con i noti e per lo più applicati arresti della Corte di

La bozza di decreto non presenta disciplina transitoria propria e, pertanto, permanendo il testo approvato, si porrà il problema se il valore economico proposto dal ministero debba essere adottato per tutti gli incidenti pendenti e non ancora liquidati

cassazione degli ultimi anni), sia pragmatico, con l'elaborazione da parte dei tribunali di un sistema di calcolo e di liquidazione del danno che rispondesse a criteri di obiettività e uniformità, salvaguardando comunque la discrezionalità equitativa del singolo magistrato adito a risolvere la controversia.

Tuttavia questo sistema si basava sostanzialmente su una dimensione di danno alla persona che aveva una genesi giurisprudenziale, nel senso che la magistratura aveva nella seconda metà del secolo scorso, prima elaborato gli istituti risarcitori di base (il danno biologico, il danno morale e il danno patrimoniale) e poi ne aveva infine dettato i margini disciplinari, finendo per dettare dei principi quadro (con le notissime sentenze del 2003 e del 2008) che evitassero la dupli-

cazione di voci di danno e l'aggravamento del costo economico del suo compenso.

Di questa complessa elaborazione culturale e giuridica il legislatore aveva finora mostrato di diffidare, riteniamo per l'assoluta difficoltà (forse impossibilità) di ridurre a schemi codificati gli istituti risarcitori elaborati dalla giurisprudenza.

Così la codifica del danno biologico contenuta negli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni manifestava la sua parzialità rispetto alla disciplina compensativa del danno alla persona sin dall'inizio, sia per la sua portata ridotta ed eccezionale (ai sinistri stradali), sia per la manifesta incapienza del danno biologico normato rispetto al complesso sistema creato nei decenni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Gli effetti del futuro decreto - Come si pone dunque in questo contesto, il futuro decreto attuativo del dettato dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni?

A nostro giudizio, la fortuna del provvedimento ancora una volta dovrà al fine essere sottoposto al vaglio dalla stessa magistratura che ha generato il nostro sistema risarcitorio, che sarà chiamata a risolvere - in arresti quadro e nei singoli processi - le numerose difficoltà interpretative che sorgeranno per effet-

Gli effetti dell'intervento governativo

I limiti ai risarcimenti previsti dalla tabella elaborata dal tribunale di Milano (scelta dalla Cassazione come riferimento per tutti i tribunali) e quelli decisi a livello nazionale nello schema di Dpr all'esame del Consiglio di Stato. I valori indicati nel Dpr valgono per i maschi e sono arrotondati all'euro. Gli anni sono quelli del danneggiato

% della lesione	Età del danneggiato	Tabella Milano (*)		Nuovo Dpr (**)		Differenza media (%)	Alcuni possibili esempi
		Minimo	Massimo	Minimo	Massimo		
20%	20	74.017	102.884	40.973	53.264	- 47%	Paralisi totale del nervo sciatico popliteo esterno (20 punti); esito di frattura di più corpi vertebrali cervicali fino alla perdita dei movimenti del capo e del collo (10-25)
	40	65.838	91.515	36.394	47.312	- 47%	
	60	57.660	80.147	31.646	41.139	- 47%	
30%	20	156.649	202.077	75.584	98.259	- 51%	Pregiudizio estetico complessivo gravissimo (21-35 punti); anchilosi dell'anca in posizione favorevole con flessione tra 25° e 40° (30 punti)
	40	139.340	179.749	67.137	87.278	- 51%	
	60	122.030	157.419	58.379	75.892	- 51%	
40%	20	265.902	332.377	131.827	171.375	- 49%	Paralisi totale del nervo sciatico (40 punti); amputazione monolaterale del piede a livello della tibio-tarsica potendo applicare protesi efficaci (30-40 punti)
	40	236.521	295.651	117.095	152.223	- 49%	
	60	207.139	258.923	101.819	132.364	- 49%	
50%	20	396.520	495.650	203.276	264.258	- 47%	Trapianto renale, a seconda delle funzionalità renale e delle manifestazioni secondarie alla terapia adottata (30-60 punti)
	40	352.706	440.882	180.559	234.726	- 47%	
	60	308.892	386.115	157.005	204.106	- 47%	
90%	20	919.041	1.148.801	524.510	681.863	- 38%	Cardipatie riconducibili alla classe IV Nyha (> 80 punti); stenosi esofagee (classe V) con ostruzione che richiede gastrostomia o protesi (> 60 punti)
	40	817.490	1.021.863	465.894	605.662	- 42%	
	60	715.938	894.923	405.117	526.652	- 34%	

Nota: (*) Il primo valore è relativo a lesione più sofferenza medio standard, il secondo è il range di personalizzazione massima.

()** Il primo valore indice economico relativo a tabella unica nazionale (articolo 138, comma 1, lettera b) del codice delle assicurazioni), il secondo valore è il range massimo in caso di incidenza della lesione su specifici aspetti dinamico relazionali (articolo 138, comma 3, del codice delle assicurazioni)

Fonte: Il Sole-24 Ore - Norme e tributi

to della sovrapposizione di una disciplina normativa e del corpo dei principi giuridici che necessariamente completano e alimentano l'istituto del risarcimento del danno alla salute e del danno agli altri diritti primari della persona connessi e correlati.

I primi effetti che dovranno essere valutati non appena il decreto entrerà in vigore sono, a nostri giudizi e in sintesi, i seguenti:

- la disciplina transitoria del decreto,
- l'applicabilità dello schema di valutazione e compensazione

anche a fattispecie diverse dal danno da sinistro stradale,

- la onnicomprensività o meno del dato economico rispetto alla complessità del danno alla persona lesa nel bene salute e quindi all'efficacia compensativa del dato ministeriale rispetto all'esigenza della pievezza del ristoro del danno.

Sotto il primo profilo, si osserva che la bozza di decreto non presenta disciplina transitoria propria e, pertanto, permanendo il testo approvato, si porrà il problema se il valore economico ministeriale debba essere

adottato per tutti i sinistri pendenti e non ancora indennizzati dal responsabile civile (e dal suo assicuratore), ovvero se a tale disciplina dovrebbero sottostare solo i sinistri occorsi successivamente.

L'assenza di una disciplina transitoria nel Dpr darà adito a complessi contrasti interpretativi tra l'osservazione che a mente dell'articolo 11 delle preleggi la legge non opera che per il futuro, mentre, di contro, si sosterrà la tesi (condivisa da chi scrive) che il decreto costituirà semplice attuazione disciplinare di una



normativa (l'articolo 138) già in vigore da molti anni.

La lesione del bene salute - Quanto all'applicabilità dei valori tabellari anche a istituti risarcitori diversi da quelli connessi alla circolazione stradale ma che abbiano comunque fonte nella lesione del bene salute, ancora oggi si assiste a un forte dibattito giurisprudenziale tra fautori dell'estensione analogica della normativa e sostenitori dell'eccezionalità della disciplina speciale non estendibile quindi ad altre fattispecie.

È noto che la giurisprudenza di legittimità e di merito è orientata oramai per la non estensibilità del dato ministeriale (basti osservare la relazione alla "tabella" di liquidazione elaborata dal tribunale di Milano - adottata da più del 60% dei fori - e leggere la recente sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011 su «Guida al Diritto» n. 26/2011).

Tuttavia resta la forte perplessità, che alimenta la tesi contraria, che nel nostro ordinamento l'unica disciplina che dà dignità normativa al danno biologico, venga poi ignorata nelle altre ipotesi di illecito, per il solo fatto che non attenga ai parametri diversi delle elaborazioni giurisprudenziali, erigendo così un (fragile) argine alla fonte normativa di un istituto che vive oggi di una "dualità" istituzionale non più seriamente sostenibile.

L'efficacia vincolante e limitatrice della norma - Infine ci soffermiamo brevemente su quel-

L'iter normativo

Come riferito nella relazione illustrativa alla bozza di decreto licenziata in Consiglio dei ministri lo scorso 3 agosto e prossima alla pubblicazione, in esito al parere del Consiglio di Stato, il provvedimento, dando attuazione all'articolo 138 del codice delle assicurazioni, completerà il lungo iter normativo che risale addirittura a dieci anni fa, quando, con la legge n. 57 del 2001 e poi con l'articolo 23 della legge n. 273 del 2002, il legislatore intese regolamentare a livello nazionale il compenso spettante alle vittime di sinistri stradali che abbiano riportato danni alla persona e quindi chiedano all'ordinamento il risarcimento del danno arrecato a un bene, la salute, al quale la nostra Carta costitutiva rende il privilegio di una tutela primaria.

L'articolo 23 della legge del 2002 è sostanzialmente confluito nell'articolo 138 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209, che costituisce oggi il testo unico o codice delle assicurazioni.

Nel dare attuazione all'articolo 138, il Dpr finalmente licenziato (dopo sei anni di attesa) dal Governo completa dunque il progetto di riforma del sistema risarcitorio del danno da sinistro stradale, offrendo alla collettività e alla nutrita schiera di "addetti ai lavori" due strumenti complementari fra loro per la valutazione e la liquidazione del danno biologico. La prima tabella è denominata «delle menomazioni previste dall'articolo 138» (allegati I e II) e consiste nell'elaborazione scientifica, a base medico legale, del sistema di valutazione della lesione sotto il profilo della sua incidenza sulla integrità psicofisica della persona (secondo la definizione offerta dallo stesso articolo 138), il cui valore incide in percentuale sulla integrità assoluta (data al 100%).

Per effetto di tale primo strumento sarà possibile accertare, con l'ausilio del medico legale della impresa di assicurazione, eventualmente in contraddittorio con quello della parte lesa, il grado di incidenza della lesione sull'integrità biologica della vittima dell'illecito.

Il grado di invalidità accertata potrà ora essere collocato nella tabella di liquidazione o di compensazione monetaria del danno che l'ordinamento riconoscerà in ragione del disposto dei commi I, II e III dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni.

Lo schema del decreto sviluppa sostanzialmente il valore monetario del punto base già previsto per la tabella delle lesioni di lieve entità (articolo 139 del codice) e oggi aggiornato con l'ultimo Dm 17 giugno 2011, distinguendo, nello sviluppo attuariale, tra "maschi" e "femmine" in ragione della diversa valutazione nelle tavole di mortalità Istat adottate come base di calcolo.

Il risultato è dato dalla percentuale di abbattimento indicata per l'età e per il sesso della vittima rispetto al valore punto moltiplicato per il dato numerico del grado di lesione.

Si ottiene così lo sviluppo grafico di cui alla «Tabella di valori economici per punti di inabilità permanente» di cui all'allegato IV alla bozza di decreto (si veda www.guidaaldiritto.it/sole24ore.com; area civile - responsabilità).

lo che sarà il vero teatro di battaglia nei prossimi contrasti dottrinali e giurisprudenziali: l'efficacia vincolante e limitatrice della norma nei confronti della discrezionalità del giudice chiamato a risarcire l'integralità di

un danno alla persona che si manifesti nella complessità soggettiva propria di una lesione grave e ingiusta.

È facile prevedere che il nocciolo del futuro contrasto dottrinale si incentrerà sulla esaustivi-



I principi espressi dalla Corte di cassazione

Danno e risarcimento - Risarcimento del danno alla persona - Danni derivanti da circolazione stradale - Danno non patrimoniale da micropermanente - Dm attività Produttive ex articolo 139 del codice delle assicurazioni - Vincolante - Personalizzazione per condizioni soggettive - Limite articolo 139, comma 3, del codice delle assicurazioni - Sussiste. (*Codice delle assicurazioni, articolo 139*)

Quante volte la lesiona derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesiona del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministro delle Attività produttiva (ex articolo 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (articolo 139, comma 3).

Danno e risarcimento - Risarcimento del danno alla persona - Danno non patrimoniale da lesione del bene salute e perdita/lesione rapporto parentale - Valori economici tabelle milanesi - Criterio equitativo di base - Applicabilità a tutti i casi.

I valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal tribunale di Milano, dei quali è già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale, costituiscono d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.

■ *Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 25 febbraio-7 giugno 2011 n. 12408*

di tale dato economico, anche con riguardo alla sofferenza collegata alla lesione obiettiva e se cioè il giudice possa operare o meno una ulteriore personalizzazione ritenendo il danno morale non conteggiato nel valore ministeriale.

Vero è che la norma contenuta nel codice delle assicurazioni trae fonte (lo si legge nella stessa odierna relazione alla bozza di Dpr) dall'articolo 23 dell'abrogata legge n. 273 del 2002 e dalla disciplina speciale ivi contenuta. Addirittura il dato economico utilizzato per lo sviluppo della tabella ministeriale risale al primo valore datato 2005.

È altrettanto vero, dunque, che tale elaborazione normativa

non tiene conto, per esempio, dell'ampia e articolata evoluzione giurisprudenziale del 2008 (le notissime sentenze nn. 26972-26975) con la nozione, oramai assimilata dalla giurisprudenza di merito, della unitarietà del danno non patrimoniale come articolazione sintetica delle privazioni soggettive legate alla lesione del bene salute, nella loro complessa estrinsecazione esistenziale.

Tuttavia, una cosa è pensare all'articolata evoluzione giurisprudenziale di questi ultimi anni (che ad esempio ha portato all'abiura della prassi di liquidare separatamente danno biologico e morale), altra cosa è prospettare normativamente un li-

mite definitorio del danno biologico e pensare che lo stesso possa, nella semplicistica forma normata, comprendere ogni aspetto che attiene alla sofferenza della lesione stessa.

La funzione della giurisprudenza - La norma del 2005 non può infatti avere scontato l'evoluzione giurisprudenziale e concettualistica degli anni successivi e la semplice emanazione dell'atteso provvedimento, senza una sua collocazione temporale e relazionale con il diritto vivente, non consente di attribuire all'elaborazione normativa una funzione chiarificatrice pur auspicata dal relatore della stessa.

È chiaro che se dovesse prevalere nell'applicazione pratica un orientamento giurisprudenziale che mantenga valido un ampio potere discrezionale di personalizzazione, alla vittima dell'illecito stradale rimarrà un margine molto ampio di incremento del danno tabellare, da chiedere al magistrato, che non potrà essere classificato e preventivato, con buona pace della supposta funzione semplificativa della tabella ministeriale.

Il danno alla salute (bene primario tutelato dalla nostra Costituzione) porta con sé delle complessità soggettive difficilmente classificabili *a priori*, specie nelle ipotesi dei danni più gravi, ed è facile prevedere in questi casi che, di fronte a una normativa confusa e che non tiene conto dello stato della ampia dottrina del danno alla persona, la giurisprudenza difficilmente rinuncerà alla propria funzione di valutazione discrezionale del danno e al giudizio finale sulla congruità della somma complessivamente riconosciuta. ■